

INTESA
ai sensi della LR 20/2000 e della LR 7/2004

VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) DELLA
PROVINCIA DI MODENA
con VALORE E GLI EFFETTI DI PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE)
per il Comune di Sassuolo
ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004

TRA

- la PROVINCIA di MODENA rappresentata da Alberto Caldana in qualità di Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo, Protezione Civile e politiche faunistiche, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 (d'ora in poi "Provincia")

E

- il COMUNE DI SASSUOLO rappresentato da Graziano Pattuzzi in qualità di Sindaco a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 10.03.2009 (d'ora in poi "Comune")

Premesso che

1. la Legge Regionale 17 Luglio 1991 n. 17 affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (d'ora in poi PIAE); il procedimento è disciplinato oltre che dalla LR 17/1991, dalla LR 20/2000 e dalla LR 7/2004. Il PIAE costituisce piano stralcio e di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d'ora in poi PTCP);
- 2 la Provincia di Modena ha dato avvio alla redazione della variante generale PIAE con delibera n. 240 resa dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23/11/2005; successivamente con delibera della Giunta provinciale n. 275 del 04/07/2006 sono stati approvati i documenti portati alla Conferenza di Pianificazione, i cui lavori sono terminati in data 21.12.2006;
3. l'art. 23 della Legge Regionale n. 7/2004 ("Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali"), stabilisce che il PIAE "può assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), rinviando alle procedure di cui all'art. 21 LR 20/00 2°, 3°, 4° comma per il perfezionamento dell'intesa stessa";
4. Il Comune di Sassuolo ha chiesto che il PIAE abbia valenza di PAE e a tal fine la Provincia e il Comune di Sassuolo hanno sottoscritto l'Accordo preliminare giusta delibera Consiglio provinciale n. 240, assunta nella seduta del 23 novembre 2005 e del consiglio comunale n. 32 del 20 aprile 2006 e l'Accordo Territoriale giusta delibera Consiglio provinciale n. 7 assunta nella seduta del 23 gennaio 2008 e del Consiglio comunale n. 10 del 19 febbraio 2008;
5. in conformità all'art. 5 all'Accordo territoriale, attraverso il lavoro del Gruppo paritetico, la Provincia ha predisposto la parte del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Sassuolo;
6. la Provincia ha adottato la Variante Generale al PIAE con valenza di PAE con delibera n. 93 assunta nella seduta del Consiglio provinciale del 25 giugno 2008, piano trasmesso per il deposito al Comune di Sassuolo dal 30 luglio al 30 settembre 2008;

7. la Provincia ha ricevuto n. 5 osservazioni in relazione alla parte del PAE del Comune di Sassuolo;
8. Il gruppo paritetico di cui all'art 5 dell'Accordo territoriale ha esaminato le osservazioni e fornito alla Provincia elementi utili per la formulazione delle controdeduzioni e la produzione dei materiali grafici;
9. La Provincia con delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 ha approvato la PROPOSTA di atto deliberativo avente ad oggetto le controdeduzione e conseguentemente la PROPOSTA di piano PIAE avente valenza di PAE per il Comune di Sassuolo;
10. la Provincia deve acquisire sulla proposta dell'atto deliberativo l'INTESA con le amministrazioni interessate alla copianificazione, ai sensi dell'art. 27, 9 comma, della LR 20/2000, prima della approvazione del PIAE con valenza di PAE affinché la delibera possa avere gli effetti di PAE;
11. contestualmente la PROPOSTA di atto deliberativo di controdeduzione e approvazione del PIAE è inoltrata alla Regione ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera a), della LR 20/2000;
12. pertanto successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa il Consiglio Provinciale potrà approvare il PIAE con valenza di PAE per il Comune di Sassuolo;
13. la Provincia in sede di approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Sassuolo, potrà recepire considerazioni, o proposte di modifica formulate dal Consiglio comunale con l'atto di approvazione dell'Intesa, solo qualora queste abbiano valenza non sostanziale in quanto coerenti con i criteri definiti dalla Conferenza di pianificazione ed i contenuti specifici del PIAE/PAE, in particolare qualora idonee ad assicurare una maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente;
14. Successivamente all'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Sassuolo, il medesimo Comune assume nuovamente ogni potestà e competenza in materia di pianificazione delle attività estrattive e pertanto potrà procedere alle integrazioni e modifiche con varianti al PAE, in conformità al PIAE e alla normativa vigente (LR 17/1991; LR 20/2000; LR 7/2004; LR 9/2008 e D. Lgs 152/2006);

Tutto ciò premesso ed accettato quale parte integrante della presente Intesa,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

Le parti confermano la volontà già espressa e pertanto che la Variante generale al PIAE abbia la valenza di PAE del Comune di Sassuolo, ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 Con la presente Intesa la Provincia e il Comune danno attuazione all'Accordo preliminare e all'Accordo Territoriale richiamati in premessa e proseguono nella definizione concertata del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Sassuolo.

2.2 La presente Intesa definisce:

- a) la procedura per la definizione del PIAE a valenza PAE (d'ora in poi PIAE/PAE);
- b) condivisione delle decisioni assunte sulle osservazioni presentate e sui pareri resi (vedansi allegati A e B);
- c) le forme di collaborazione, in particolare ai fini dell'attività di monitoraggio in relazione all'attuazione del PIAE / PAE;
- d) la determinazione della spesa per la redazione del PIAE/PAE che il Comune di Sassuolo deve corrispondere alla Provincia.

ART. 3 – DEFINIZIONE DEL PAE.

3.1 Il titolare del procedimento relativo alla definizione del PIAE/PAE è la Provincia di Modena e ad essa compete la responsabilità amministrativa e il compito di ordinare l'attività amministrativa, assicurando la trasparenza, massima partecipazione, efficacia e celerità dell'azione.

3.2 In ragione dei principi di buon andamento e partecipazione le parti riconoscono di avere cooperato e avere svolto di concerto l'esame delle principali questioni emerse nel corso dell'elaborazione del PIAE/PAE, in particolare attraverso il lavoro del gruppo paritetico di lavoro di cui all' art. 5 dell'Accordo Territoriale.

3.3 Nel periodo di pubblicazione sono pervenute alla Provincia n. 5 osservazioni con riferimento specifico al PAE del Comune di Sassuolo, che sono state controdedotte (allegato A).

3.4 Il Comune ha presentato il PIAE con valenza di PAE alla 2° Commissione Territorio e Ambiente in data Mercoledì 4 marzo e in data 9 marzo 2009:

3.5. La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha definito la PROPOSTA di controdeduzione e di piano da sottoporre alla Regione, ai Comuni interessati e al Consiglio Provinciale;

3.6 La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha altresì deliberato lo schema della presente intesa che si perfeziona con l'approvazione del presente testo da parte del Comune di Sassuolo, con gli effetti indicati nel presente testo;

3.7 il perfezionarsi della presente intesa col Comune di Sassuolo è condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il medesimo Comune di Sassuolo.

3.8 Il PIAE con valenza di PAE si perfeziona con l'approvazione del piano da parte del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale esaminata la PROPOSTA di delibera di controdeduzione, le Intese con i Comuni e l'Accordo con la Regione, potrà apportare le modifiche ritenute utili e quelle richieste dagli enti interessati alla copianificazione. Dette modifiche non determinano la necessità di nuove Intese o accordi se non comportano modifiche sostanziali e se volte ad assicurare maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente.

ART. 4 - SPESE

4.1 Per quanto concerne la ripartizione dei costi, l'ammontare complessivo è determinato in € 3.000,00 (tremila euro) somma inferiore a quella precedentemente definita con l'Accordo territoriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19.02.2008.

4.2 L'importo di cui al precedente comma sarà corrisposto alla Provincia di Modena entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera di approvazione del PIAE.

Letto e sottoscritto, addì

IL COMUNE DI SASSUOLO

Graziano Pattuzzi

LA PROVINCIA di MODENA

Alberto Caldana

ALLEGATO A

COMUNE DI SASSUOLO

CONTRODEDUZIONI

19 - 20 – 22 – 47 – 50

Osservazione n. 19

Soggetto Proponente	F.Ili Cottafava Srl e Eredi F.Ili Cottafava Srl
Protocollo	n. 98103/8.5.3 del 29.09.2008
Sintesi della Osservazione	La ditta chiede l'inclusione nel Polo n.6, di un'area di sua proprietà, di circa 123.000 m ² con una potenzialità minima di 236.392 e massima di 960.327 m ³ . L'ampliamento consentirebbe la realizzazione di un recupero a parco di aree già urbanisticamente compromesse anche per la realizzazione della trincea che ospiterà la futura autostrada Campogalliano-Sassuolo. L'inclusione si richiede anche quale indennizzo per il trasferimento del frantoio di loro proprietà in località Colombarone. Ritengono di essere vittime di disparità di trattamento rispetto ad altri accordi.

CONTRODEDUZIONE

L'obiettivo prioritario per il Polo 6 è il completamento dell'attività in essere e la sistemazione finale da raggiungere in tempi rapidi, per consentire la realizzazione del parco fluviale previsto dal Piano Particolareggiato vigente.

Solo qualora si verificasse che la potenzialità complessiva attribuita al Polo (3.000.000 m³) non sia estraibile, sulla base di un riscontro tecnico oggettivo e aggiornato, si procederà in conformità alle norme del PAE (art. 17; cfr scheda particolareggiata del Polo 6 paragrafo "Completamento delle quantità estrattive previste dal PIAE e dal PAE) e PIAE, adottando così nuove strategie per reperire la quantità in difetto.

Allo stato attuale si conferma il perimetro del Polo così come individuato nella Variante Generale PIAE/PAE.

L'osservazione 19 **NON È ACCOLTA**.

Osservazione n. 20

Soggetto Proponente	APMI e Collegio Imprenditori edili
Protocollo	n. 98110/8.5.3 del 29.09.2008
Sintesi della Osservazione	<p>20/1 Relativamente alle Norme tecniche dei PAE dei Comuni di Formigine, Sassuolo, S.Cesario, Castelfranco e Spilamberto, viene evidenziato come siano di difficile e immediata comprensione, spesso ridondanti e ne viene chiesto l'allineamento a quelle del Comune di Modena. In particolare dove esistono poli estrattivi che ricadono su diversi territori comunali si riscontra la necessità di uniformare lo schema normativo per facilitarne l'attuazione. Un esempio è costituito dalle modalità di adeguamento del valore delle fideiussioni che sono diverse tra comune di Formigine e quelle degli altri comuni e del PIAE.</p> <p>20/2 la necessità di uniformare le norme è relativa anche alle definizioni riguardanti la gestione dei rifiuti riportate nel D Lgs 117/2008;</p> <p>20/3 si ritiene che il mantenimento della rete di controllo e la sua gestione debbano essere posti a carico della collettività. Dai controlli effettuati nei pozzi e piezometri già in esercizio si è acclarato che l'inquinamento non è da imputare alle attività estrattive ma alle attività agricole e zootecniche.</p> <p>20/4 materiali per il recupero: eliminare divieto di utilizzo limi ricavati dal processo di lavorazione, adeguando alla disciplina del D. Lgs 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti da estrazione</p> <p>20/5 recupero cave abbandonate ante LR17/1991: chiedono venga ripresa la disciplina dell'art. 53 delle attuali norme .</p> <p>20/6 Impegno delle risorse degli oneri- requisito della commercializzazione: chiedono venga inserito "attività esplicita di estrazione e vendita" e non altrimenti come formazione di cumuli, spostamenti inerti da piazzali ecc...</p> <p>20/7 franco di sicurezza dalla falda: da 2 metri di oggi al 1,50 del piaie vigente;</p> <p>20/8 Polo 5: quantitativi vincolati ad obiettivi: chiedono vengano assegnati alle nuove aree per gli esercenti che non abbiano adempiuto ad obblighi determinati e di favorire accordi per la delocalizzazione di impianti per i quali in passato non sono stati previsti incentivi;</p> <p>20/9 Profondità di scavo tutto il polo a – 15;</p> <p>20/10 si chiede l'inserimento delle aree di proprietà della ditta F.lli Cottafava all'interno del Polo 6, come da osservazione 19</p> <p>20/11 Polo 7: aumento del quantitativo per l'ambito di Modena da 190.000 a 340.000 per consentire la definitiva conclusione (vedi oss. n. 11);</p> <p>20/12 PAE S. Cesario: cambio di destinazione finale a residenziale (vedi oss. n. 13)</p>

CONTRODEDUZIONE

20/1 La Provincia di Modena ha condiviso con i 18 Comuni, che hanno deciso di dare valenza di PAE al PIAE, la scelta in parte obbligata di uniformare la normativa, al fine di rendere più semplice la redazione e la lettura da parte dei privati, nonché semplificare l'attività di modifica in sede di approvazione.

Questo criterio non è solo una scelta di pratica concreta, ma attua anche i principi di trasparenza, economicità ed efficienza; il metodo ha avuto pochissime deroghe. Il modello di riferimento non poteva che essere la struttura normativa del PIAE.

L'uniformità delle Norme ha un ulteriore vantaggio: favorire la condivisione tra i Comuni dell'esperienze applicative e di interpretazione delle norme. Ciò agevolerà anche il ruolo di verifica annuale e di supporto tecnico per i Comuni che richiedano di avvalersi della Provincia attraverso la Commissione o l'UCCL.

L'osservazione 20/1 **NON È ACCOLTA.**

20/2 Successivamente all'adozione del PIAE è stato approvato il DLgs 117/2008, che trova applicazione nei limiti ivi dati e a prescindere dal recepimento formale nelle Norme. Al fine di semplificare la Provincia introduce un rinvio alle norme di riferimento (fase attuativa; piano di sicurezza; materiali per ritombamento ecc).

L'osservazione 20/2 **È ACCOLTA.**

20/3 Il testo normativo da ultimo richiamato DLgs 117/2008 pone espressamente in capo ai privati l'attività di monitoraggio ed esprime un principio pacifico: chi crea le condizioni di potenziale vulnerabilità a fini di profitto ha l'onere di porre in essere ogni cautela possibile secondo la miglior scienza ed esperienza. Non vi è dubbio che la prevenzione, quindi il monitoraggio, sia la migliore azione per evitare il sorgere di situazioni di pericolo ovvero di anticipare specifici interventi, questa pertanto deve essere posta a carico al privato.

L'osservazione 20/3 **NON È ACCOLTA.**

20/4 L'entrata in vigore del DLgs117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 20/4 **NON È ACCOLTA.**

Errata corrige

20/4 L'entrata in vigore del DLgs117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 20/4 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

20/5 Una delle criticità rilevate in sede di Conferenza di pianificazione attiene al recupero delle ex cave. La normativa del PIAE 2004 non è stata sufficiente a dare una risposta articolata tant'è che poche cave sono state ripristinate, le più sono uscite dalla pianificazione per naturalizzazione spontanea. Il PIAE 2008 assume diverse iniziative per favorire il recupero delle cave abbandonate:

la destinazione di volumi riservate ad azioni di carattere ambientale e l'art. 26. La disciplina dell'art. 26 del PIAE è volta a rispondere a un vuoto e a fornire ulteriori indicazioni di carattere operativo.

L'osservazione 20/5 **NON È ACCOLTA.**

20/6 L'attività estrattiva, e conseguentemente l'onere da corrispondere, consiste nell'operazione materiale di prelevare, scavare, a nulla rilevando se questo sia venduto o tenuto in deposito in loco.

L'osservazione 20/6 **NON È ACCOLTA.**

20/7 Il PIAE indica dei requisiti minimi di sicurezza (franco scavo; profondità massima ecc). Compete ai PAE, agli Accordi e ai piani di coltivazione indicare nel concreto e sulla base di studi sempre più di dettaglio, in ragione anche delle misure di prevenzione e monitoraggio, delle misure di controllo attivate e delle modalità di scavo se aumentare il limite di sicurezza prevedendo profondità di scavo inferiori e un maggior franco. Pertanto non sono sindacabili dalla Provincia ed è pienamente legittima la previsione di un franco maggiore di 1,5 metri.

L'osservazione 20/7 **NON È ACCOLTA.**

20/8 Le modalità di esercizio dell'attività sono materia dell'Accordo di cui all'art. 24 della LR 7/2004, fermo restando che soggetti inadempienti non possono ottenere il rilascio di titoli e conseguentemente non potranno trarre ulteriori benefici sino a quando permanga l'inadempimento.

L'osservazione 20/8 **NON È ACCOLTA.**

20/9 Dallo studio ambientale e le carte dello stato di fatto, documenti a cui si rinvia, si evince come non sia possibile estendere a tutto il Polo la profondità massima di scavo a – 15 m.

L'osservazione 20/9 **NON È ACCOLTA.**

20/10 La richiesta tende unicamente ad aumentare l'area destinata ad attività estrattiva; il perimetro individuato è sufficiente a garantire il reperimento delle quantità assegnate pertanto non si ravvisano idonee ragioni per estendere ulteriormente il perimetro.

L'osservazione 20/10 **NON È ACCOLTA.**

20/11 L'osservazione porta ad aumentare le quantità di materiali da scavare, senza indicare soluzione per mantenere i quantitativi previsti inalterati; poiché il PIAE ha individuato le quantità dei fabbisogni previsti, non sussiste la necessità di aumentare i volumi complessivi e pertanto, analogamente ad altre richieste, non sussistono le condizioni per l'accoglimento. Inoltre, laddove le quantità richieste vengano ritenute necessarie per consentire il ripristino, il Comune (mediante

variante al PAE), potrà spostare taluni volumi da un polo/ambito ad altro, in conformità a quanto previsto dal PIAE, previo Accordo con i soggetti interessati.

L'osservazione 20/11 **NON È ACCOLTA.**

20/12 Le destinazioni post cava sono indicate nel PIAE e meglio specificate nel PAE, ma in ogni caso devono coordinarsi con quanto previsto dallo strumento urbanistico generale (PSC / POC – PRG). Nessun ostacolo all'indicazioni delle destinazioni originarie o molto analoghe (agricole, naturalistiche ecc) o d'uso pubblico. Altro è prevedere usi "contingentati" come residenziale ed industriale. Per questi occorre procedere anche alla modifica del PRG (S. Cesario non è ancora dotato di PSC) e nello specifico merita che sia il Comune, mediante lo strumento urbanistico a valutare tale destinazione, che potrà essere attuato una volta collaudata l'area e quindi uscita dalla disciplina della LR 17/1991 avrà la destinazione propria del PRG.

L'osservazione 20/12 **NON È ACCOLTA.**

Osservazione n. 22

Soggetto Proponente	Consorzio Polo 6 - Via Ancora
Protocollo	n. 98603/8.5.3 del 30.09.2008
Sintesi della Osservazione	<p>Consorzio Polo 6 – via ancora (polo diviso tra Comune di Sassuolo e Comune di Formigine)</p> <p>22/1 Relativamente alle Norme tecniche dei PAE dei Comuni di Formigine e Sassuolo, viene evidenziato come siano ridondanti ripetitive e di complicata integrazione le une con le altre e si chiede l'allineamento allo schema utilizzato dal comune di Modena.</p> <p>22/2 nelle NTA del Comune di Formigine ci sono riferimenti alla regolamentazione dei materiali di monte non presenti sul territorio del comune.</p> <p>22/3 in merito alle modalità di aggiornamento delle fideiussioni, si chiede venga riformulato l'art. 28.6 delle NTA del Comune di Formigine come da Variante PIAE e Variante PAE del Comune di Sassuolo;</p> <p>22/4 si chiede l'eliminazione della fideiussione per il piano di monitoraggio (art. 13.6 PIAE, art. 12.4 PAE di Formigine e art. 14.4 PAE di Sassuolo);</p> <p>22/5 i costi per il mantenimento e la gestione della rete di controllo della qualità delle acque devono essere posti a carico della collettività;</p> <p>22/6 in relazione all'utilizzo dei limi ricavati dal processo di lavorazione dei materiali si chiede di eliminare il divieto del loro utilizzo nel ripristino delle cave, adeguando così la normativa dei PAE di Formigine e Sassuolo alla disciplina del D.Lgs 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti da estrazione.</p> <p>22/7 si chiede l'integrazione delle NTA dei Pae alle definizioni al D.Lgs 117/2008 per la gestione dei rifiuti;</p> <p>22/8 si chiede di estendere la possibilità di scavare fino alla profondità massima di – 12 m anche nel caso non sia possibile effettuare lo spostamento dei gasdotti SNAM interni al polo.</p>

CONTRODEDUZIONE

22/1 La Provincia di Modena ha condiviso con i 18 Comuni, che hanno deciso di dare valenza di PAE al PIAE, la scelta in parte obbligata di uniformare la normativa, al fine di rendere più semplice la redazione e la lettura da parte dei privati, nonché semplificare l'attività di modifica in sede di approvazione.

Questo criterio non è solo una scelta di pratica concreta, ma attua anche i principi di trasparenza, economicità ed efficienza; il metodo ha avuto pochissime deroghe. Il modello di riferimento non poteva che essere la struttura normativa del PIAE.

L'uniformità delle Norme ha un ulteriore vantaggio: favorire la condivisione tra i Comuni dell'esperienze applicative e di interpretazione delle norme. Ciò agevolerà anche il ruolo di verifica annuale e di supporto tecnico per i Comuni che richiedano di avvalersi della Provincia attraverso la Commissione o l'UCCI.

L'osservazione 22/1 **NON È ACCOLTA**.

22/2 Il riferimento a materiali da monte è un errore materiale, inutilmente inclusi. I relativi riferimenti vengono cancellati in sede di accoglimento dell'osservazione.

L'osservazione 22/2 **È ACCOLTA**.

Errata corrige

22/2 Il riferimento a materiali da monte è un errore materiale, inutilmente inclusi. I relativi riferimenti contenuti nelle norme tecniche dei diversi PAE vengono cancellati in ragione dell'accoglimento dell'osservazione.

L'osservazione 22/2 **È ACCOLTA**.

22/3 Le norme del Comune di Formigine messe a confronto con l'art. 28 NTA del PIAE sono sostanzialmente identiche e pertanto non vengono modificate.

L'osservazione 22/3 **NON È ACCOLTA**.

22/4 Si veda anche quanto controdedotto in relazione all'osservazione 21/3. Il principio delle garanzie finanziarie e della responsabilità civile in campo ambientale è contenuto nel DLgs 152/2006 e nel successivo DLgs 117/2008, cfr. artt. 14 e 15.

L'osservazione 22/4 **NON È ACCOLTA**.

22/5 Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 21/3.

L'osservazione 22/5 **NON È ACCOLTA**.

22/6 L'entrata in vigore del DLgs 117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 22/6 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

22/7 Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 21/4 - 21/5 a cui si rinvia.

L'osservazione 22/7 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

22/8 L'obiettivo prioritario per il Polo 6 è il completamento dell'attività in essere e la sistemazione finale da raggiungere in tempi rapidi, per consentire la realizzazione del parco fluviale previsto dal Piano Particolareggiato vigente.

Solo qualora si verificasse che la potenzialità complessiva attribuita al Polo (3.000.000 m³) non sia estraibile, si procederà in conformità alle norme del PAE (art. 17- scheda particolareggiata del Polo 6 paragrafo "Completamento delle quantità estrattive previste dal PIAE e dal PAE) e PIAE a utilizzare strategie per reperire tale volume.

Allo stato attuale si conferma il perimetro del Polo così come individuato nella Variante Generale PIAE/PAE.

L'osservazione 22/8 **NON È ACCOLTA**.

Osservazione n. 47

Soggetto Proponente	A.T.O. N. 4
Protocollo	n. 98876/8.5.3 del 01.10.2008
Sintesi della Osservazione	Evidenza interferenze tra attività estrattiva e strumenti di pianificazione dei Servizi idrici a tutela delle acque relativamente alla identificazione delle zone di salvaguardia delle acque per consumo umano ex art. 94 Dlgs 152/06, in particolare: - POLO 8 S. Cesario; - POLO 6 Sassuolo; - POLO 10 Magazzino di Savignano Chiede che le prescrizioni inserite nel documento stilato da ATO nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione della cava Seghizza vengano adottate nelle successive attività estrattive dei Poli 8, 6 e 10.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione attiene ad un profilo che di norma trova soluzione nel procedimento di autorizzazione, ma al fine di rendere maggiormente trasparente le procedure e i vincoli, può essere opportuno introdurre nelle schede monografiche dei Poli 6, 8 e 10 le prescrizioni che ATO ha inserito nell'ambito della cava Seghizza.

Si modificano pertanto le schede monografiche citate inserendo quanto segue.

“Si detteranno le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere previsti, nell'ambito dei lotti annuali d'escavazione, dei sublotti a durata semestrale nei quali la realizzazione dello strato impermeabilizzante di fondo, descritto successivamente, dovrà precedere l'escavazione del lotto semestrale successivo;
- per ogni sublotto di ripristino morfologico interessato dall'area di rispetto dei pozzi dovrà essere realizzato uno strato impermeabilizzante di fondo in argilla naturale proveniente da cave, che dovrà essere opportunamente rullato e compattato fino al raggiungimento di almeno 1 m di spessore e dovrà avere un coefficiente di permeabilità $\leq 1 \times 10^{-6}$ cm/s; in riferimento al singolo sublotto il raggiungimento di tale valore di permeabilità dovrà essere testato mediante la realizzazione di almeno una prova di permeabilità in sito o in laboratorio, su campione indisturbato. I risultati di tale prova dovranno essere fatti pervenire al Comune, che avvalerà o meno il completamento del ripristino;
- il ripristino delle successive quote oltre il metro suddetto e dei sublotti non interessati dall'area di rispetto dei pozzi avverrà secondo le seguenti modalità:
dovrà essere tenuto a cura del gestore un registro di carico dei materiali ingressati che ne indichi quantità, provenienza e tipologia;
 - fatto salvo quanto previsto dall'art.38 del PAE vigente si prescrive che:

- l'utilizzo di limi di cui al punto d) è consentito solo se palabili e ottenuti senza l'utilizzo di additivi flocculanti;
- dopo il ritombamento con i materiali indicati alle lettere b), c), d), e), f) dovrà essere prodotta una mappatura dei materiali, ad esclusione dello strato impermeabilizzante di fondo in argilla, e dovrà essere prelevato, in base alle prescrizioni di cui all'Allegato n. 2 del D.M. 471/1999, almeno un campione in doppio per ogni tipologia merceologica fino a quantità pari a 5.000 m³; per quantità superiori dovrà essere prelevato un campione in doppio ogni 5.000 m³ o frazione di essi (vedi tabella esemplificativa seguente).

Quantità (m³) per tipologia merceologica	Numero di campioni (doppi) per tipologia merceologica
$Q \leq 5.000$	$N = 1$
$5.000 < Q \leq 10.000$	$N = 2$
$10.000 < Q \leq 15.000$	$N = 3$
$15.000 < Q \leq 20.000$	$N = 4$
$20.000 < Q \leq 25.000$	$N = 5$
...	...

Il Comune si riserva di chiedere ulteriori campioni in base all'origine dei materiali. Di questo doppio campione uno dovrà essere messo a disposizione di A.R.P.A., per le eventuali contro analisi, e l'altro dovrà essere analizzato da un laboratorio certificato SINAL in riferimento ai seguenti parametri, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato n.1 del D.M. 471/1999: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, Idrocarburi Leggeri C < 12 e Idrocarburi pesanti C > 12. I valori dovranno rispettare i limiti fissati dalla colonna A, Tabella 1, Allegato 1 del DM 471/1999;

- i risultati delle analisi di cui al punto precedente dovranno essere comunicati al Comune entro 30 gg. dal termine delle operazioni di sistemazione in cava dei materiali di ripristino. Nel caso di non rispetto dei limiti la Ditta esercente dovrà provvedere, a suo completo carico, all'immediata rimozione dei materiali inquinati secondo le procedure previste dal DM 471/1999
- sull'atto fideiussorio nella causale dovrà essere specificato che gli importi, oltre a coprire i ripristini e le manutenzioni, copriranno anche eventuali danni ambientali, riconducibili all'attività estrattiva, che possano compromettere direttamente o indirettamente la qualità della risorsa idrica e/o la funzionalità dell'adiacente campo acquifero. Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire dopo un anno dell'avvenuto ripristino dichiarato e verificato secondo le disposizioni comunali".

La profondità massima di scavo deve essere contenuta entro la profondità di 10 metri dal piano campagna sia entro le Zone di Rispetto delle captazioni acquedottistiche sia entro le Zone di Riserva art. 28A PTCP.

Osservazione n. 50

Soggetto Proponente	Legambiente Circolo "Chico Mendes"
Protocollo	n. 98671/8.5.3 del 01.10.2008
Sintesi della Osservazione	<p>Chiedono:</p> <p>50/1 ridimensionamento dei quantitativi per realizzare un modello di sviluppo sostenibile;</p> <p>50/2 bacini irrigui: vadano utilizzati i quantitativi previsti dal PIAE e non aggiuntivi;</p> <p>50/3 favorire l'utilizzo di materiali alternativi e riduzioni quantità;</p> <p>50/4 sanzionare col ritiro dell'autorizzazione chi non adempie correttamente ; potenziare l'Ufficio preposto ai controlli;</p> <p>50/5 dare maggiore concretezza ai trasferimenti dei frantoi con clausole e prescrizioni;</p> <p>50/6 costituzione Tavolo di garanzia sulla attuazione del PIAE con Enti locali, Arpa, associazioni ambientaliste;</p> <p>50/7 rafforzare i controlli ambientali in particolare per la tutela delle falde con assunzione di migliore tecnologie e strumentazioni e sospensione attività in presenza di dati anomali e garanzie fideiussorie;</p> <p>50/8 la attuazione per stralci e previa certezza del ripristino ;</p> <p>50/9 garanzie attecchimento ripristini ambientali (2 anni min dalla presa in carico da parte del Comune);</p> <p>50/10 in merito al PAE di Formigine si chiede che:</p> <ul style="list-style-type: none">- molti elementi rimandati a successivi accordi vengano chiariti prima dell'approvazione del PIAE/PAE,- la destinazione finale del polo 6 sia prevalentemente naturalistica,- vengano fornite garanzie e tempi brevi per il trasferimento del frantoio Cottafava

CONTRODEDUZIONE

50/1 Si veda quanto controdedotto in relazione alle osservazioni da 10/1 a 10/10.

Posta pertanto la correttezza della stima effettuata relativamente al fabbisogno, ed al fine di tenere opportunamente conto degli indicatori economici che inducono a ritenere possibile il verificarsi di una contrazione della domanda registrata dai mercati, la cui durata ed effetti non sono facilmente quantificabili, sono state introdotte, tenuto conto delle diverse sollecitazioni pervenute anche in sede di osservazioni ed applicando un criterio improntato alla doverosa prudenza, opportune misure. Tali misure sono finalizzate al puntuale monitoraggio delle condizioni socio economiche del territorio al fine di poter eventualmente adottare tempestive azioni correttive.

In particolare con la modifica dell'art. 5 delle NTA del PIAE si prevede di:

introduzione di un ulteriore momento di verifica da effettuare al terzo anno di validità del Piano;

introduzione di un nuovo criterio attuativo che condiziona la disponibilità di parte del materiale pianificato all'esito dei due momenti di verifica al terzo e quinto anno.

Il comma 9 dell'art. 5 delle NTA del PIAE così dispone:

"9. (P) I PAE o gli Accordi devono definire idonei stralci attuativi. In particolare, in relazione alle revisioni del PIAE, i Comuni devono attenersi al seguente criterio attuativo: i PAE, per le previsioni estrattive di limi argillosi di bassa pianura nonché di sabbie e ghiaie alluvionali, devono prevedere che nei primi 5 anni di vigenza del PIAE 2008 il volume massimo autorizzabile non può essere maggiore al 50% della potenzialità estrattiva assegnata in ampliamento con la variante generale PIAE 2008. Detto criterio attuativo non trova applicazione nei seguenti casi:

- a) Richieste di rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività in relazione all'approvazione delle opere pubbliche che hanno significativamente inciso sui quantitativi del fabbisogno che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi;
- b) autorizzazioni relative ai quantitativi connessi ad interventi di recupero ambientale, che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi.

L'osservazione 50/1 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

50/2 Il PIAE non ha competenza in materia di individuazione dei Bacini irrigui, pertanto in sede di controdeduzioni al PIAE non è possibile escludere che la realizzazione di bacini possa portare al mercato volumi non pianificati dal presente Piano. Il PIAE, in ragione dei principi di efficienza e coerenza amministrativa, ha cercato di creare le condizioni affinché l'attività estrattiva possa facilitare, creando sinergie utili nell'interesse pubblico, la realizzazione di altri piani di settore (PTA, la tutela del sistema idrografico).

A tal fine il PIAE ha individuato una molteplicità di strumenti: includendo tra le diverse destinazioni finali possibili quella dei bacini; riservando determinate quantità (circa il 50% delle previsioni di ghiaie complessive) di materiali a opere di natura ambientale, includendo tra le opere di natura ambientale anche i bacini. Resta che la previsione di bacini è scelta che non compete al PIAE/PAE, ma ad altri piani di settore. Il progetto di sistemazione finale, laddove si realizzano le condizioni necessarie, potrà prevedere la realizzazione di bacini. In tale fase dovrà essere effettuata anche la individuazione di soggetti gestori che ne assicurino la eventuale ultimazione (opere di connessione con sistema esterno al polo), la gestione e la manutenzione.

L'osservazione 50/2 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

50/3 Si veda quanto controdedotto all'osservazione 10. Nel dimensionare il PIAE la Provincia ha tenuto conto dei quantitativi che si potranno risparmiare dal recupero dei materiali. La individuazione delle azioni utili a favorire l'utilizzo di materiali alternativi e il riutilizzo dei materiali da recupero attiene ad altri strumenti: PTCP; legislazione in materia di opere pubbliche ed edilizia privata; PRG – PSC/POC, ecc..

L'osservazione 50/3 **NON È PERTINENTE.**

50/4 – 50/5 Le NTA del PIAE in itinere hanno introdotto un sistema più severo che assicuri l'ultimazione delle sistemazioni finali, intervenendo a includere specifiche condizioni al rilascio di nuovi titoli; infatti all'art. 24, comma 6 e art. 28, comma 3 lett. i) delle NTA del PIAE prevedono che non si possa rilasciare altre autorizzazioni a chi risulti inadempiente rispetto a precedenti impegni sottoscritti. La medesima clausola potrà quindi rendere maggiormente efficaci anche gli accordi pregressi.

Le osservazioni 50/4 e 50/5 sono **PARZIALMENTE ACCOLTE**.

50/6 La partecipazione di tutti i soggetti (privati, associazioni, imprese ecc) è un cardine del sistema amministrativo ed in particolare di quello che attiene all'Ambiente. Pertanto nei tempi e modi previsti dalla legge vi dovrà essere il coinvolgimento di tutti i soggetti, in particolare nei momenti di verifica, monitoraggio e revisione del PIAE (art. 5). Gli organi politici, al fine di consentire sempre maggiori strumenti di partecipazione, potranno di volta in volta concertare modalità ulteriori di coinvolgimento, ma poiché trattasi di azione di natura non vincolata, non pare opportuno indicarle con carattere obbligatorio in un piano di settore, volto, si ripete, a individuare quantità del fabbisogno e localizzazione dei relativi volumi.

L'osservazione 50/6 **NON È ACCOLTA**.

50/7 I controlli ambientali, inclusi quelli sulle acque sotterranee, sono stati predisposti in relazione ai risultati delle elaborazioni effettuate sull'impatto da estrazione e riportate nello SBA. A seconda dell'ubicazione del polo/ambito estrattivo in relazione alle zone di protezione delle acque sotterranee, la profondità di scavo, la presenza nell'intorno di pozzi ad uso acquedottistico o aree di riserva e delle condizioni idrogeologiche del territorio, sono stati prescritti monitoraggi più o meno ravvicinati nel tempo. La possibilità di inserire rilevazioni in continuo, ulteriori rispetto alla misura del livello piezometrico, ad esempio pH e conducibilità per i quali il dato risulta attendibile per le valutazioni ambientali, ad oggi non risulta ragionevolmente attuabile. Si sottolinea però che il monitoraggio discontinuo (mensile o trimestrale), risulta comunque efficace nel valutare in tempi brevi un eventuale episodio di inquinamento; la frequenza di monitoraggio prescritta per ciascun polo/ambito estrattivo è commisurata alle caratteristiche idrogeologiche della falda tenendo in considerazione i tempi di percorrenza dell'inquinante nello strato insaturo (percolazione verticale) e nello strato saturo (propagazione orizzontale).

In merito alla rilevazione dei dati anomali, l'art. 13 comma 10 del PIAE, prevede che le analisi debbano essere trasmesse entro 30 giorni dal rilievo a Comune, Provincia ed Arpa, assicurando in tal modo una informazione in tempi adeguati, delle situazione e quindi anche delle anomalie.

In fase di predisposizione definitiva del monitoraggio, verrà anche individuato una procedura di intervento da attivare nel caso vengano registrate delle anomalie.

Quanto alle garanzie si ritiene che l'ipotesi sia già compresa nel comma 5 dell'art. 28 delle NTA. In

ogni caso, al fine di eliminare ogni residua incertezza il comma è modificato.

Testo vigente:

"5. Il PAE deve disciplinare la prestazione di idonee garanzie per assicurare la disponibilità di congrue somme per un intervento d'ufficio volto ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di coltivazione e del progetto di recupero della cava. In ogni caso, il valore non può essere inferiore all'importo delle opere relative alla fase del recupero, che si desume dal computo metrico estimativo redatto con i prezzi di mercato riportati in tariffari della Camera di Commercio di Modena. La fideiussione può essere in parte ridotta in relazione agli stralci di esecuzione del progetto di recupero."

Testo modificato

"Il PAE o l'Accordo devono disciplinare la prestazione di idonee garanzie per assicurare la disponibilità di congrue somme per gli interventi d'ufficio volti ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di coltivazione e del progetto di recupero della cava, ivi compresi quelli che vengano richiesti dalle competenti autorità ambientali in relazione a rilevazione di dati anomali o sopravvenute condizioni di rischio. In ogni caso, il valore non può essere inferiore all'importo delle opere relative alla fase del recupero, che si desume dal computo metrico estimativo redatto con i prezzi di mercato riportati in tariffari della Camera di Commercio di Modena. La fideiussione può essere in parte ridotta in relazione agli stralci di esecuzione del progetto di recupero.

L'osservazione 50/7 è **PARZIALMENTE ACCOLTA.**

50/8 Le modalità di attuazione sono oggetto specifico del PAE o degli Accordi, ciò in relazione alle dimensioni dell'area, ai volumi da scavare e delle destinazioni finali. Normalmente tutti i Piani prevedono degli stralci, essendo una condizione tecnica per poter procedere nei poli di dimensioni non modestissime. L'organizzazione per stralci ha anche il vantaggio, evidenziato dagli istanti, di condizionare lo stralcio successivo alla previa attuazione della sistemazione (parziale o totale) di quella precedente: tale condizione è poi rafforzata dalla previsione, introdotta con questo piano, del corretto adempimento degli obblighi quale condizione per il rilascio di ulteriori autorizzazioni. Resta che tale materia è di competenza dei Comuni e pertanto non è dato alla Provincia il potere di impartire prescrizioni, ma solamente direttive. A tal fine già il comma 2 lett. c) dell'art.21 del PIAE indica la ripartizione ("Lotti e sub comparti), si potrebbe quindi integrare come segue

Testo adottato

c) il programma temporale delle attività estrattive, completato con l'individuazione degli eventuali lotti e sub comparti di intervento nel rispetto dei quantitativi indicati dal PIAE, da individuare garantendo una ordinata e funzionale prosecuzione dei lavori di sistemazione e recupero finale;

Testo modificato

c) il programma temporale delle attività estrattive, completato con l'individuazione degli stralci o fasi di attuazione ed eventuali lotti di intervento nel rispetto dei quantitativi indicati dal PIAE, da individuare garantendo una ordinata e funzionale prosecuzione dei lavori di sistemazione e recupero finale;

L'osservazione 50/8 è **PARZIALMENTE ACCOLTA.**

50/9 Il PIAE contiene una norma, l' art. 27 comma 5, che prevede l'obbligo di manutenzione per almeno TRE anni.

L'osservazione 50/9 **NON È ACCOLTA.**

50/10 Quanto all'anticipazione dei contenuti dell'Accordo, questi attengono profili di dettaglio e pertanto non di competenza di uno strumento di programmazione: PAE. In riferimento alle tipologie e alle modalità di ripristino l'art. 19, comma 3 già prevede esclusivamente due tipologie di ripristino a spiccata vocazione naturalistica. Inoltre, le modifiche apportate alle NTA hanno rafforzato la destinazione naturalistica, ponendo l'obiettivo che il 50% delle aree estrattive venga destinata ad usi naturalistici. Infine il PIAE e il PAE hanno creato le condizioni per realizzare il trasferimento, destinando una quota dei volumi assegnati a interventi di riqualificazione ambientale, tra questi i trasferimenti degli impianti (frantoio).

L'osservazione 50/10 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

ALLEGATO B

COMUNE DI SASSUOLO PIAE CON VALENZA DI PAE

Sono state presentate n. 5 osservazioni specifiche, n. 19, 20, 22, 47 e 50.

1. L'osservazione n. 19: NON È ACCOLTA;
2. L'osservazione n. 20 (punto 1 e 10): NON È ACCOLTA;
3. L'osservazione n. 22 (punti 1, 6 e 8): NON È ACCOLTA;
4. L'osservazione n. 47: È ACCOLTA;

si inseriscono nella scheda monografica del Polo 6 le prescrizioni già definite da ATO per la cava Seghizza nell'anno 2005 (allegato in calce) e pertanto da aggiornare in fase attuativa in base alla disciplina vigente al momento dell'esame dei progetti definitivi;

5. L'osservazione n. 50: NON È ACCOLTA

Si propone di modificare i contenuti del PIAE / PAE, con le seguenti modifiche derivanti da:

- correzione errore materiale della data di approvazione della variante PAE inserita all'interno delle norme tecniche e degli elaborati PAE. La dicitura corretta è "n°162 del 28/11/2000".
- accoglimento totale o parziale delle riserve della Regione Emilia Romagna (vedi relativo documento);
- accoglimento totale o parziale di osservazioni pervenute di carattere generale (vedi relativo documento);
- accoglimento osservazione n. 47 come sopra riportato;
- parere Autorità di Bacino del Fiume Po che testualmente di seguito si riporta:

Polo n.6

Il polo risulta compreso in un tratto del fiume Secchia ad elevata criticità idraulica e geomorfologica, i cui effetti si sono manifestati con un parossistico fenomeno di incisione del corso d'acqua tale da disconnettere quasi completamente le aree golenali dall'attiva dinamica fluviale anche nei regimi di piena, determinando di conseguenza una significativa compromissione delle loro funzioni ecologiche all'interno del sistema fluviale. Riconoscendo tale criticità lo studio di fattibilità evidenzia la necessità di interventi di riqualificazione morfologica finalizzati a riconnettere attivamente queste aree perifluviali alle dinamiche del corso sia nei regimi ordinari che straordinari prospettando per questi ultimi regimi la possibilità di utilizzare questi territori quali aree di espansione delle piene al fine di concorrere, seppure in percentuale minima rispetto alla cassa d'espansione di Rubiera, alla messa in sicurezza dei territori di valle. Tale assetto, da realizzare attraverso l'abbassamento del piano campagna golenale delle aree in sinistra e destra, oltre a contribuire al ripristino della funzionalità idraulica e dell'equilibrio morfologico, costituisce condizione preliminare per la ricostruzione di habitat funzionali all'implementazione della rete ecologica indicata nei PTCP delle province di Modena e Reggio Emilia.

Ai fini dell'attuazione del polo coerentemente con l'assetto sopradescritto occorre evidenziare che per realizzare tale assetto è necessario interessare anche le aree demaniale e pertanto i volumi da esse derivanti, essendo riconducibili ad un intervento finalizzato a migliorare la funzionalità idraulica e morfologica, possono esser computati quali volumi utili a soddisfare i quantitativi previsti nel polo. Appare inoltre utile segnalare che le profondità di scavo, in considerazione del contesto rappresentato, non devono superare la quota di fondo alveo, sia per ragioni idrogeologiche e ambientali che per il concreto rischio di inalveazione considerata l'evidente instabilità morfologica alla quale è soggetto il fiume Secchia.

Nelle Riserve dell'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, la conformità del Polo n.6 della Variante al PIAE della Provincia di Modena, al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (ex artt. 22 e 41 delle Norme tecniche del PAI), viene attestata nel rispetto delle prescrizioni indicate.

Si prende atto delle criticità idrauliche e geomorfologiche che complessivamente interessano il tratto del demanio fluviale e delle golene costituenti il Polo 6, emerse dallo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Secchia da Lugo alla confluenza in Po" (Del. C. I. AdB n. 12/2008).

Occorre tuttavia precisare che il PIAE della Provincia di Modena ha competenza pianificatoria nelle aree private (ex-art.2 L.R. 17/91), mentre non può assumere valore prescrittivo sulle aree perfluviali del corso d'acqua (sul demanio hanno infatti valore i soli strumenti idraulici approvati dagli Enti territorialmente competenti).

Nel caso dell'attuazione del Polo 6 in esame, pertanto, per la coerenza con il PAI viene innanzi tutto recepita la prescrizione che la profondità di scavo non debba superare la quota di fondo alveo (per le citate ragioni idrogeologico-ambientali ed rischio di inalveazione (il fiume Secchia è qui soggetto ad instabilità morfologica).

L'interessamento, con finalità estrattive, anche delle aree demaniali, invece, non può derivare dalla pianificazione del PIAE, ma dalla programmazione idraulica, che potrà inoltre definire la destinazione dei volumi da esse derivanti.

Questi volumi potranno poi essere computati dal PIAE quali volumi utili a soddisfare i quantitativi provinciali previsti nel decennio.

Da queste indicazioni nasce la esigenza di un coordinamento degli interventi su aree demaniali e private, per il quale si prende fin da ora atto della disponibilità della Autorità di Bacino a collaborare per garantire l'attuazione della Variante al PIAE, in coerenza con il PAI.

Sulla base delle valutazioni condotte in merito alla compatibilità delle previsioni estrattive con il PAI si formulano le seguenti prescrizioni da inserire nelle schede monografiche del PIAE e negli elaborati del PAE:

" Compatibilità idraulica: Per l'attuazione del Polo 6 in coerenza con lo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Secchia da Lugo alla confluenza in Po", occorre che le profondità di scavo, nel contesto in esame, non superino la quota di fondo alveo, per ragioni idrogeologico-ambientali e per il rischio di inalveazione (il fiume Secchia è qui soggetto ad instabilità morfologica).

- parere ARPA che testualmente di seguito si riporta:

PAE Comune di Sassuolo.

Polo 6 "Via Ancora"

AEC "Cà del Bosco di Sotto"

Norme tecniche di Attuazione

Art. 14 Piano di monitoraggio ambientale (P)

Al comma 7 di questo articolo, si individuano gli enti a cui devono essere inviati i dati di monitoraggio: si richiede di integrare la norma inserendo Arpa oltre a Comune e Provincia in accordo a quanto prescritto dalle Norme del PIAE (Art. 13 comma 9).

Si richiede inoltre di integrare il presente articolo con la seguente prescrizione, in adeguamento alle NTA del PIAE. Tale disposizione risulta di importanza rilevante al fine di garantire il monitoraggio sulle matrici ambientali impattate dalle attività estrattive:

- Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di trasmettere i dati e l'omissione si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti quali sospensioni dell'esercizio dell'attività, revoche e l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Si condivide la valutazione espressa e pertanto si inseriscono la parola "ARPA" al comma 7 art. 14 e un ulteriore comma all'art. 14 delle NTA come sopra indicato.

ACCOLTA

Art. 21 Profondità massima di scavo e monitoraggio falde (P)

Tra le tipologie di sistemazione e recupero, per l'AEC "Cà del Bosco di Sotto", si vorrebbe privilegiare la realizzazione di bacini d'acqua ad uso promiscuo (irriguo e attività ricreative); si richiede di implementare il presente articolo con la prescrizione già prevista nelle NTA del PIAE:

- qualora la destinazione finale del sito preveda la realizzazione di bacini ad usi plurimi a basso impatto ambientale, la profondità massima di scavo potrà essere stabilita anche in deroga a quanto stabilito nel precedente punto in sede di redazione del progetto del bacino, tenuto conto delle condizioni idrogeologiche dell'area interessata;

Si condivide la valutazione espressa e si integra l'art. 21 delle NTA con la prescrizione indicata.

ACCOLTA

Allegato 1- Prescrizioni Arpa Comune di Sassuolo

Polo 6 "Via Ancora"

ART. 14. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (P)

Nonostante le norme del PIAE prevedano che gli strumenti urbanistici comunali si debbano adeguare a quanto stabilito nel PIAE, da una prima verifica della rete di monitoraggio predisposta per il Polo 6, ed approvata da Arpa territorialmente competente, si ritiene, almeno per quanto riguarda l'ubicazione dei punti, sia sufficientemente esaustiva e che copra complessivamente tutto l'areale di cava. Tuttavia dal materiale in nostro possesso e dalle relazioni annuali predisposte dalla ditta Geodes (che effettua il monitoraggio della falda acquifera), non compaiono le caratteristiche strutturali dei pozzi, elemento significativo per la lettura idrochimica dei dati. Inoltre dall'analisi dei dati riportati nelle relazioni annuali di monitoraggio della falda, si riscontra la carenza di parametri significativi al fine di un corretto controllo delle attività ricadenti nel polo 6, ed un certo numero di parametri poco significativi per le indagini in corso. Ci si riserva pertanto di effettuare ulteriori approfondimenti, che consentano una maggiore valutazione del monitoraggio ad oggi attivo. Nel caso fosse ritenuto parzialmente idoneo, dovrà essere eventualmente modificato, adottando i criteri individuati dalla Variante del PIAE per tutte le matrici ambientali.

Si ricorda che l'art. 13 Piano di monitoraggio ambientale. Prescrizioni (P) al comma 7 delle NTA del PIAE prescrive: *"Le specifiche tecniche contenute negli Accordi/Convenzioni devono conformarsi al protocollo tecnico che deve essere concordato tra ARPA e Provincia di Modena al fine di specificare le prescrizioni tecniche minime necessarie per un idoneo sistema di monitoraggio".*

Inoltre nell'eventualità rimanessero attivi all'interno del polo impianti di trattamento di materiali litoidi, dovrà essere predisposto un monitoraggio per ogni singolo impianto come previsto dalle "NTA volume 2 - Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrate".

Pertanto, al fine di una maggior tutela delle acque sotterranee soprattutto per le aree prossime ai campi acquiferi di Sassuolo, si richiede di modificare la premessa all'allegato 1 al PAE di Sassuolo, relativa alle prescrizioni per le acque sotterranee, inserendo *"Verrà mantenuta attiva ed eventualmente integrata la rete di monitoraggio esistente, adeguando il profilo analitico e le frequenze di campionamento in accordo con gli Enti competenti"*.

Inoltre si richiede in ottemperanza delle prescrizioni impartite dal PIAE, di modificare le frequenze di monitoraggio secondo le indicazioni di seguito riportate:

- "per tutti i piezometri dovrà essere previsto il monitoraggio in continuo del livello di falda;
- per i piezometri di valle: monitoraggio idrochimico mensile fino al termine delle attività e trimestrale fino al collaudo finale del polo;
- c) per i rimanenti piezometri: monitoraggio idrochimico trimestrale fino al termine delle attività e semestrale fino al collaudo finale".

Si riporta inoltre l'elenco dei parametri da analizzare per ciascun punto di monitoraggio:

Soggiacenza da p.c. (m), Temperatura (°C), pH, Conducibilità elettrica specifica a 20°C (OS/cm), Potenziale redox, Torbidità (mg/l), Durezza totale (mg/l CaCO₃), Cloruri (mg/l), Solfati (mg/l), Azoto ammoniacale (mg/l), Azoto nitroso (mg/l), Azoto nitrico (mg/l), Ossidabilità (mg/l), Materiale in sospensione (mg/l), Fosforo totale (mg/l), Ferro (Og/l), Cadmio (Og/l), Cromo totale (Og/l), Piombo (Og/l), Alluminio (Og/l), Composti organoalogenati (Og/l), Idrocarburi aromatici (in superficie)(Og/l), Idrocarburi totali (in superficie) (Og/l), più eventuali altri inquinanti (ad es. flocculanti) utilizzati all'interno delle aree di cava.

Si condivide la valutazione espressa e si integra l'art. 14 delle NTA con la seguente dicitura "*Verrà mantenuta attiva ed eventualmente integrata la rete di monitoraggio esistente, adeguando il profilo analitico e le frequenze di campionamento in accordo con gli Enti competenti*".

Si modificano inoltre i riferimenti prescrittivi relativi alle frequenze dei monitoraggi con le indicazioni sopra riportate".

ACCOLTA

AEC "Cà del Bosco di Sotto"

Acque sotterranee

Al fine di una maggior tutela della falda, nel caso fossero presenti all'interno del polo delle aree di rifornimento e/o deposito di sostanze pericolose, si richiede che "*I depositi di carburanti, oli ed altre sostanze pericolose, siano allestite all'esterno delle aree di cava, in aree appositamente attrezzate, anche per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali di tali sostanze*".

Si condivide la valutazione espressa e si integra il paragrafo relativo alle acque sotterranee con la dicitura seguente "*I depositi di carburanti, oli ed altre sostanze pericolose, siano allestite all'esterno delle aree di cava, in aree appositamente attrezzate, anche per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali di tali sostanze*".

ACCOLTA

Relazione tecnica

Non si rilevano particolari osservazioni e difformità rispetto quanto definito all'interno del PIAE.

Nessun rilievo è stato formulato dalla Commissione Tecnica infraregionale per le attività estrattive come emerge dal verbale, assunta l'istruttoria tecnica ivi allegata, che in uno è parte integrante della presente relazione di controdeduzione alle osservazioni per la definizione della Proposta di PIAE con valenza di PAE.

Conclusioni

Sono modificati i seguenti documenti:

- NTA PAE: artt. 14, 21; correzione errore materiale della data di approvazione della variante PAE pag.14, 18, inserimento prescrizioni "compatibilità idraulica"
- PIAE: correzione errore materiale della data di approvazione della variante PAE, prescrizioni schede monografiche
- Allegato 1 – Prescrizioni ARPA : art. 14, art. 21 e per l'AEC Cà del Bosco di Sotto Acque sotterranee

Prescrizioni ATO per il Polo 6-Sassuolo.

Fermo restando quanto previsto dal DLgs152/06, si applicano le prescrizioni che seguono solo se più cautelative rispetto alla tutela della risorsa idrica per il consumo umano:

- dovranno essere previsti, nell'ambito dei lotti annuali d'escavazione, dei sublotti a durata semestrale nei quali la realizzazione dello strato impermeabilizzante di fondo, descritto successivamente, dovrà precedere l'escavazione del lotto semestrale successivo;
- per ogni sublotto di ripristino morfologico interessato dall'area di rispetto dei pozzi dovrà essere realizzato uno strato impermeabilizzante di fondo in argilla naturale proveniente da cave, che dovrà essere opportunamente rullato e compattato fino al raggiungimento di almeno 1 m di spessore e dovrà avere un coefficiente di permeabilità $\leq 1 \times 10^{-6}$ cm/s; in riferimento al singolo sublotto il raggiungimento di tale valore di permeabilità dovrà essere testato mediante la realizzazione di almeno una prova di permeabilità in sito o in laboratorio, su campione indisturbato. I risultati di tale prova dovranno essere fatti pervenire al Comune, che avvallerà o meno il completamento del ripristino;
- il ripristino delle successive quote oltre il metro suddetto e dei sublotti non interessati dall'area di rispetto dei pozzi avverrà secondo le seguenti modalità:

dovrà essere tenuto a cura del gestore un registro di carico dei materiali ingressati che ne indichi quantità, provenienza e tipologia;

inoltre si prescrive che:

- l'utilizzo di limi derivati da procedimenti industriali di lavaggio dei materiali litoidi è consentito solo se palabili e ottenuti senza l'utilizzo di additivi flocculanti;
- dopo il ritombamento con i materiali indicati all'art.54 delle NTA del PIAE dovrà essere prodotta una mappatura dei materiali, ad esclusione dello strato impermeabilizzante di fondo in argilla, e dovrà essere prelevato, in base alle prescrizioni di cui all'Allegato n. 2 del D.M. 471/1999, almeno un campione in doppio per ogni tipologia merceologica fino a quantità pari a 5.000 m³; per quantità superiori dovrà essere prelevato un campione in doppio ogni 5.000 m³ o frazione di essi (vedi tabella esemplificativa seguente).

Quantità (m³) per tipologia merceologica	Numero di campioni (doppi) per tipologia merceologica
$Q \leq 5.000$	N = 1
$5.000 < Q \leq 10.000$	N = 2
$10.000 < Q \leq 15.000$	N = 3
$15.000 < Q \leq 20.000$	N = 4
$20.000 < Q \leq 25.000$	N = 5
...	...

Il Comune si riserva di chiedere ulteriori campioni in base all'origine dei materiali. Di questo doppio campione uno dovrà essere messo a disposizione di ARPA, per le eventuali contro analisi, e l'altro dovrà essere analizzato da un laboratorio certificato SINAL in riferimento ai seguenti parametri, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato n.1 del D.M. 471/1999: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI,

Mercurio, Nichel, Piombo, Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, Idrocarburi Leggeri C < 12 e Idrocarburi pesanti C > 12. I valori dovranno rispettare i limiti fissati dalla colonna A, Tabella 1, Allegato I del DM 471/1999;

- i risultati delle analisi di cui al punto precedente dovranno essere comunicati al Comune entro 30 gg. dal termine delle operazioni di sistemazione in cava dei materiali di ripristino. Nel caso di non rispetto dei limiti la Ditta esercente dovrà provvedere, a suo completo carico, all'immediata rimozione dei materiali inquinati secondo le procedure previste dal DM 471/1999
- sull'atto fideiussorio nella causale dovrà essere specificato che gli importi, oltre a coprire i ripristini e le manutenzioni, copriranno anche eventuali danni ambientali, riconducibili all'attività estrattiva, che possano compromettere direttamente o indirettamente la qualità della risorsa idrica e/o la funzionalità dell'adiacente campo acquifero. Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire dopo un anno dell'avvenuto ripristino dichiarato e verificato secondo le disposizioni comunali."

La profondità massima di scavo deve essere contenuta entro la profondità di 10 metri dal piano campagna sia entro le Zone di Rispetto delle captazioni acquedottistiche sia entro le Zone di Riserva art. 28A PTCP.

MODIFICHE PROPOSTE DAL COMUNE DI SASSUOLO:

"Le prescrizioni contenute nei pareri dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, dell'ARPA e dell'ATO sopra riportate, si applicano solo in caso di modifica delle aree e dei volumi previsti nel PAE del Comune di Sassuolo approvato prima del PIAE 2008."